

**Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari\***

*The balance between profit-making and common benefit in benefit corporation: tax and corporate profiles*

di Roberto Cordeiro Guerra e Diletta Lenzi – 25 giugno 2021

**Abstract**

La crescente attenzione delle imprese e dei consumatori per i profili di sostenibilità delle attività produttive sta di fatto determinando un forte incremento nel ricorso al modello della società benefit. Il trattamento dei costi sostenuti in ragione del perseguimento del beneficio comune costituisce, dal punto di vista fiscale, la problematica più interessante e delicata, da affrontare e risolvere tenendo in considerazione per un verso la questione del bilanciamento tra scopi lucrativi ed altruistici e per l'altro i recenti sviluppi della giurisprudenza tributaria in tema di inerenza.

**Parole chiave:** società benefit, responsabilità sociale società, interesse della società, principio di inerenza

**Abstract**

*The growing interest of companies and consumers for sustainable production activities is actually boosting chase to benefit corporation. Handling costs shouldered to pursue common wealth is the most interesting and delicate issue, from a taxation stand point. This issue has to be faced and solved considering balance between profit and selfless targets, on one side and related recent taxation law development, on the other side.*

**Keywords:** *benefit corporations, corporate social responsibility, interest of the Company, requisite of inherence of costs and expenses*

**SOMMARIO:** **1.** Le società benefit nell'ordinamento italiano. - **2.** Società benefit e regime fiscale: uno sguardo d'insieme. - **3.** Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di inerenza dei costi di impresa. - **4.** Le finalità di beneficio comune. - **5.** L'inerenza dei costi attinenti all'attuazione delle finalità altruistiche. - **6.** Brevi osservazioni conclusive.

1. Con la Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208)<sup>1</sup> il legislatore, sull'esempio statunitense<sup>2</sup>, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della "società benefit". Dal 1° gennaio 2016, le società di persone, di capitali e cooperative<sup>3</sup> possono costituirsi come "benefit" modificando l'atto costitutivo al fine di introdurre la previsione di «una o più finalità di beneficio comune», inteso, quest'ultimo, come «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376» (comma 378, lett. a), L. n. 208/2015), ossia «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse», quali «lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile» (così commi 376 e 378, lett. b), L. n. 208/2015)<sup>4</sup>.

---

\* Il contributo è frutto di un lavoro comune, tuttavia, i paragrafi 2, 3 e 5 sono da attribuirsi al Prof. Roberto Cordeiro Guerra e i paragrafi 1 e 4 alla Dott.ssa Diletta Lenzi.

<sup>1</sup> Il dibattito legislativo in tema di società benefit ha preso avvio con il disegno di legge A.S. n. 1882, «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune», comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015; analogo disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati il 23 settembre 2015 (A.C. n. 3321). La società benefit è stata poi introdotta, ed è oggi regolata, dall'unico art. 1, commi da 376 a 384, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

<sup>2</sup> L'equivalente della società benefit nasce negli Stati Uniti, su iniziativa dell'ente non-profit "B Lab". Fondato nel 2006, B Lab fu creato con l'obiettivo di costruire una comunità internazionale per la certificazione delle società "BCorp" o "B Corporation"; certificazione condizionata al superamento di un "B Impact Assessment", che permette di identificare le imprese che, su base volontaria, si impegnano a generare un positivo impatto sociale e ambientale, nonché a soddisfare determinati standards di trasparenza, responsabilità e sostenibilità. Tale certificazione può essere rilasciata a qualsiasi società, indipendentemente dalla sua natura di "benefit corporation". Parallelamente, B Lab si è fatto principale promotore a livello politico delle proposte di legge in tema di benefit corporations, occupandosi anzitutto di predisporre il "Model Benefit Corporation Legislation", che ha ispirato legislazioni quali, ad esempio, quella dello Stato di Washington e la sua "social purpose corporation", introdotta nel 2012. A dieci anni di distanza dall'introduzione della prima legge sulle benefit corporations nello Stato del Maryland, nel 2010, trentasette Stati USA hanno adottato, con minime variazioni (anche a livello terminologico, come nel caso dello Stato di Washington), una legge che regola le benefit corporations; mentre quattro Stati (Alaska, Georgia, Iowa e Mississippi) hanno attualmente una proposta di legge pendente (maggiori informazioni sono disponibili sul sito-web di B Lab, al link <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>).

Come si avrà modo di vedere nel prosieguo, il legislatore italiano sembra essersi ispirato al Model Benefit Corporation Legislation elaborato da B Lab, tranne che per la formulazione del beneficio comune che, nella sua genericità, sembra richiamare la definizione di "general public benefit" prevista dalla "Public Benefit Corporation" dello Stato del Delaware. Sul punto si veda GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un'analisi economica e comparata*, in *Contr. impr.*, 2018, 2, 806 ss., in particolare 813-814.

Le esperienze statunitensi e italiana hanno poi ispirato la legge introduttiva delle *Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)* in Colombia (L. 8 giugno 2018, n. 1901 e regolamento n. 2046/2019).

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 377, L. n. 208/2015, può assumere la qualifica di società benefit ogni società regolata dal Libro V, titoli V e VI, del codice civile. Dall'assenza di una preclusione espressa per la costituzione in forma di s.p.a. o s.r.l. unipersonali, deve dedursi che anche queste forme societarie possano assumere la qualifica di società benefit; così anche MOSCO G.D., *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 1, 81 ss., a 84-85, nota 6.

<sup>4</sup> Sulla società benefit v. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare 20 giugno 2016, n. 19; CALAGNA F., *La nuova disciplina della "Società Benefit": profili normativi e incertezze applicative*, in *Rivista Diritto Societario*, 2016, 3, 709 ss.; CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, 5, 995 ss.; LENZI D., *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, 6, I, 894 ss.; LUPOI A., *L'attività delle società benefit*, in *Rivista del notariato*, 2016, 811 ss.; VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. e impr.*, 2016, 4/5, 1141 ss.

La società benefit si caratterizza dunque per il fatto di esercitare un'attività economica al fine di perseguire non solo uno scopo mutualistico o lucrativo (a seconda del tipo societario adottato) ma anche una o più specifiche finalità di beneficio comune; nonché per l'adozione di una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli *stakeholders* dell'impresa (comma 376, L. n. 208/2015).

La modificazione dell'oggetto sociale diretta a introdurre le finalità di beneficio comune è requisito sufficiente per la qualificazione di società esistenti come società benefit, e deve essere decisa e attuata secondo le modalità previste dal tipo societario prescelto<sup>5</sup>. Ogni volta in cui la modifica statutaria non sia adottata in modo unanime, sorge la questione della configurabilità del diritto di recesso del socio che non abbia contribuito alla delibera di modificazione dell'atto costitutivo. La L. n. 208/2015 non disciplina espressamente il fenomeno, con la conseguenza che troveranno applicazione le regole previste dal tipo sociale prescelto. Non sono quindi individuabili soluzioni generalizzate, ma si dovrà considerare di volta in volta se la previsione del beneficio comune configuri, in concreto, una causa di recesso<sup>6</sup>.

La società che abbia introdotto la previsione del beneficio comune nell'atto costitutivo potrà inserire nella denominazione sociale le parole "società benefit" o la sigla "SB". La modificazione della denominazione sociale è, tuttavia, meramente facoltativa; ciò sia per le società di nuova costituzione sia per le società già esistenti (comma 379, L. n. 208/2015)<sup>7</sup>. Con riguardo a società esistenti, in particolare, l'assunzione della qualifica "benefit" non sembra configurare un'ipotesi di trasformazione societaria, ciò in ragione sia della lettera della legge, dalla quale non si evince alcuna indicazione in tal senso, sia del principio di tipicità dei modelli societari (di cui all'art. 2249 c.c.), che non permette di qualificare la società benefit come nuovo tipo<sup>8</sup>.

La decisione circa l'adozione della qualifica di società benefit, come detto, è rimessa ai soci in sede di costituzione di società o di modificazione dell'atto costitutivo. Una

<sup>5</sup> La modificazione dell'atto costitutivo dovrà poi essere iscritta nel registro delle imprese secondo quanto previsto dal codice civile per ciascun tipo societario (così art. 1, comma 379, L. n. 208/2015). Al riguardo, non sembra sussistere uno specifico dovere di iscrizione nel registro delle imprese della società benefit ulteriore rispetto a quella del tipo societario di partenza; così anche BARTOLACELLI A., *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Non profit*, 2017, 2, 253 ss., in particolare 276, nota 43.

<sup>6</sup> La modificazione statutaria che comporti, nei fatti, una variazione sostanziale delle condizioni di rischio dell'investimento del socio potrà dunque integrare l'ipotesi di giusta causa di recesso da società di persone (ex art. 2285 c.c.), laddove queste ultime permettano la modificazione del contratto sociale a maggioranza.

Nel caso di modificazione dell'oggetto sociale tale da comportare un cambiamento significativo dell'attività della società potrebbe rinvenirsi una causa di recesso da società di capitali, ex artt. 2437, comma 1, lett. a) e 2473, comma 1, c.c. Allo stesso modo, non sembra potersi escludere la configurabilità della causa di recesso da s.p.a. ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. (modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione) laddove la modificazione incida, in concreto, sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell'attività; così STELLA RICHTER M. JR., *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 2, II, 271 ss. In tema di diritto di recesso da società benefit, si veda, inoltre, CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., in particolare 1013 ss.

<sup>7</sup> Sul tema si veda, CATERINO D., *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, 4, I, 787 ss.

<sup>8</sup> Così, espressamente, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., 18; CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., 1012, nota 65; GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit*, cit.; GUIDA P., *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Rivista del notariato*, 2018, 2, 501 ss.

simile espressione di autonomia non è tuttavia priva di conseguenze sul piano giuridico, incidendo, per espressa volontà del legislatore della riforma, come si dirà a breve, sia sul piano della tutela dei consumatori della società benefit e delle imprese ad essa concorrenti, sia sui doveri degli amministratori della società.

In caso di mancato perseguimento del beneficio comune, la società potrà essere sanzionata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e della disciplina in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. n. 145/2007)<sup>9</sup>. La L. n. 208/2015 valorizza le misure di controllo pubblico volte a garantire una comunicazione al mercato veritiera e corretta e, in ultima istanza, a impedire alla società benefit che concretamente non persegua il beneficio comune di godere di vantaggi competitivi rispetto ad altre società<sup>10</sup>.

La realizzazione del beneficio comune è compito degli amministratori, i quali sono tenuti ad amministrare la società benefit «*in modo responsabile, sostenibile e trasparente*» nei confronti di tutti gli *stakeholders* (comma 376, L. n. 208/2015), bilanciando «*l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376*<sup>11</sup>, conformemente a quanto previsto dallo statuto» (comma 380, L. n. 208/2015). Rientrano, inoltre, tra gli specifici doveri degli amministratori di società benefit l’individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune<sup>12</sup> e la predisposizione, con cadenza annuale, di una “relazione di impatto”<sup>13</sup>, contenente gli

<sup>9</sup> Così, art. 1, comma 384. Si ritiene che, in presenza dei relativi presupposti di legge, possano trovare applicazione anche le tutele previste dagli artt. 2598 e ss. c.c., cioè a fronte di atti di concorrenza sleale. Sul tema, v. CATERINO D., *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing “reputazionale” e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, cit., in particolare 803 ss.

<sup>10</sup> Simili rimedi si pongono a tutela di consumatori (sul punto cfr. STANZIONE D., *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2018, 3, I, 487 ss., in particolare 531) e imprese concorrenti, ma non degli *stakeholders* non finanziari, i quali potranno al più presentare denuncia all’AGCM a fronte del mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società benefit. In ogni caso, la fattispecie sanzionabile resta la lesione all’integrità del mercato di riferimento, per mezzo dell’inganno dei consumatori o dello sviamento di clientela a imprese concorrenti, ma non a causa del mancato perseguimento del beneficio comune di per sé considerato. Cfr. DENOZZA F., *La società benefit e le preferenze degli investitori*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di DE DONNO B. – VENTURA L., Bari, 2018, 33 ss.

<sup>11</sup> Il comma 376, L. n. 208/2015 include un ampio elenco di *stakeholders*: «*persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*»; dove per altri portatori di interessi si intendono, ai sensi del comma 378, lett. b), L. n. 208/2015, «*il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile*».

<sup>12</sup> L’individuazione del responsabile del beneficio comune sembra rientrare tra le funzioni di gestione in senso lato e, in quanto tale, sembra essere di competenza degli amministratori. Sembra possibile attribuire tale funzione a un amministratore (esecutivo o non esecutivo), al direttore generale, ad altro dipendente o a un consulente esterno. Si vedano sul punto CALAGNA F., *La nuova disciplina della “Società Benefit”: profili normativi e incertezze applicative*, cit., in particolare 717; e BIANCHINI M. – SERTOLI C., *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *Analisi giuridica dell’economia*, 2018, 1, 201 ss., il cui studio degli statuti di società benefit esistenti al 1° giugno 2018 dimostra come l’ipotesi più diffusa sia proprio l’attribuzione della funzione di responsabile del beneficio comune a un amministratore.

Similmente, nulla è detto in ordine al ruolo dell’eventuale organo di controllo. La questione sembra tuttavia meno problematica: in quanto disciplina speciale, la legge in materia di società benefit non fa venir meno la disciplina codicistica applicabile al tipo societario prescelto. Ne consegue che i “tradizionali” obblighi, doveri e poteri dell’eventuale organo di controllo restano invariati. A questi devono però aggiungersi, in ragione della natura di società benefit, due ulteriori doveri: da un lato, il dovere di valutare la conformità dell’operato degli amministratori

obiettivi specifici, le modalità e le azioni attuate per il perseguimento del beneficio comune, nonché una valutazione dell'impatto generato e la descrizione dei nuovi obiettivi funzionali alle finalità di beneficio comune. Gli amministratori restano, ovviamente, comunque obbligati al rispetto dei doveri derivanti dalla disciplina codicistica del tipo societario adottato dalla società benefit.

Il beneficio comune (sul quale si veda anche *infra* par. 4) assurge quindi a rango di parametro di riferimento per valutare l'operato degli amministratori, con una prima conseguenza: nonostante il silenzio della L. n. 208/2015 sul punto, il mancato perseguimento del beneficio comune si ritiene possa configurare giusta causa di revoca degli amministratori<sup>14</sup>.

È dubbio, invece, se la violazione dei doveri previsti dalla L. n. 208/2015, così come appena esposti – ossia il dovere di amministrare la società in modo da bilanciare i vari interessi, l'individuazione del responsabile del beneficio comune e la redazione della relazione di impatto –, possa in concreto configurare un'ipotesi di responsabilità degli amministratori. In tema di responsabilità degli amministratori, infatti, il comma 381, L. n. 208/2015 rinvia espressamente alla disciplina prevista dal codice civile per il tipo societario adottato. Ciò fa sorgere numerosi dubbi interpretativi principalmente in ragione del fatto che la responsabilità civile degli amministratori presuppone un danno patrimoniale. La disciplina impedisce, infatti, di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per mancato perseguimento del beneficio comune, qualora tale condotta non abbia cagionato un depauperamento del patrimonio sociale (o del patrimonio del singolo socio o terzo nell'ipotesi di responsabilità *ex art.* 2395 c.c.). Al di fuori dei casi di danno reputazionale o da perdita di opportunità, tuttavia, il mancato perseguimento del beneficio comune potrebbe non generare alcun danno. Si pensi al caso in cui il beneficio sia individuato nella riduzione dell'impatto ambientale negativo dell'impresa: attivare un piano di

---

rispetto ai nuovi obblighi che la L. n. 208/2015 impone agli stessi, ovvero il perseguimento del beneficio comune così come declinato nello statuto, la nomina del responsabile per il beneficio comune e la predisposizione della relazione d'impatto; dall'altro lato, il dovere di verificare che la predisposizione degli assetti, da parte degli amministratori, sia adeguata a garantire altresì una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli *stakeholders* non finanziari. Sul punto si veda BARTOLACELLI A., *Le società benefit*, cit., in particolare 271.

<sup>13</sup> Il contenuto della relazione è dettagliatamente previsto dalla L. n. 208/2015 al comma 382, nonché dagli allegati alla L. n. 208/2015, nn. 4 e 5, che disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche dello standard di valutazione esterno e le aree di valutazione. Lo standard di valutazione deve essere in grado di vagliare, in modo esauriente, le azioni finalizzate a perseguire il beneficio comune. Lo standard deve essere predisposto da un ente indipendente dalla società (ovvero non controllato dalla società o ad essa collegato, né a questa legato da rapporti finanziari tali da generare un conflitto di interessi; cfr. in particolare allegato 4, comma 4 lett. e)), che garantisca la credibilità delle informazioni rilasciate e la trasparenza della propria attività di valutazione. La valutazione di impatto deve necessariamente ricomprendere alcuni ambiti settoriali dettagliatamente descritti nell'allegato 5 (cfr. anche comma 378, lett. d)), tra i quali: la trasparenza e le modalità di governo della società volte a coinvolgere gli *stakeholders* dell'impresa; le relazioni con i dipendenti; l'impatto della società, e dei suoi prodotti o servizi, sull'ambiente naturale; le relazioni con i fornitori e la comunità territoriale nella quale l'impresa si inserisce.

La relazione deve essere allegata al bilancio di esercizio (è discusso se tale relazione possa essere contenuta nella relazione sulla gestione; sul punto si veda BUTTURINI P., *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2020, 3, I, 572 ss.) e pubblicata sul sito web della società. È consentito omettere alcuni dati finanziari, se vi sono specifiche esigenze di riservatezza.

<sup>14</sup> Così anche ANGELICI C., *Società benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di DE DONNO B. - VENTURA L., Bari, 2018, 19 ss.

conversione degli impianti volto a ridurre la capacità inquinante dell'impresa, ad esempio, richiederà un'assunzione di costi da parte della società, con la conseguenza che alla sua mancata attuazione non solo potrebbe non conseguire alcun danno al patrimonio sociale, ma addirittura potrebbe derivarne un risparmio di spesa<sup>15</sup>. In ragione delle regole civilistiche in materia di responsabilità degli amministratori, quanto ai presupposti e ai soggetti legittimati ad agire, la responsabilità civile degli amministratori per mancato perseguimento del beneficio comune sembra, dunque, destinata a poter essere contestata solo in ipotesi marginali.

Ad ogni modo, il perseguimento del beneficio comune deve esplicitarsi nella complessiva programmazione dell'attività, senza la necessità che rilevi in ogni singola decisione gestoria<sup>16</sup>.

**2.** Tratteggiata la disciplina introduttiva delle società benefit, occorre verificare come essa reagisca in campo fiscale, e dunque se nei confronti di un soggetto che abbia acquisito *ab origine* o a seguito di modifiche statutarie tale veste emergano problemi specifici nell'individuazione o applicazione della normativa tributaria.

La scelta legislativa di non creare un nuovo modello di società, ma piuttosto di declinare all'interno del tipo società lucrativa o mutualistica la *species* benefit comporta un primo rilevante corollario, ossia quello che ai fini impositivi il reddito di tali soggetti è qualificato come reddito d'impresa e determinato secondo le disposizioni del capo II, sez. I, TUIR (*Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti*).

L'art. 83 TUIR detta infatti tale regola con riguardo, tra l'altro, ai soggetti di cui all'art. 73, lettera a), ossia le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative e di mutua assicurazione; e non v'è dubbio, alla stregua di quanto già constatato, che le società benefit mantengano l'appartenenza ad uno di tali tipi sociali. In altre parole, l'assunzione della qualifica di società benefit non ne varia l'inquadramento fiscale, sostanzialmente in parallelo a quanto avviene sul versante civilistico, ove siffatta opzione non determina la perdita del modello di riferimento originario, lucrativo o mutualistico.

D'altra parte, il legislatore neppure ha ritenuto di introdurre un regime di tassazione agevolata in considerazione della meritevolezza degli scopi altruistici che le società benefit incorporano nel proprio statuto: ad oggi l'unico intervento di stampo

---

<sup>15</sup> Per un'analisi dei doveri e della responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. benefit v. PRATAVIERA S., *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 4, 919 ss. e LENZI D., *Le società benefit*, cit. Sulla configurabilità dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali si veda PALMIERI M., *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca impresa società*, 2017, 2, 201 ss.; mentre sulla tutela degli *stakeholders* della società benefit, e della configurabilità dell'azione ex artt. 2395 c.c. e 2476, co. 6, c.c., per le società di capitali, si vedano ANGELICI C., *ibidem*; DENOZZA F., *La società benefit e le preferenze degli investitori*, cit., in particolare 38 ss.; DENOZZA F. – STABILINI A., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, 2; e ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, 2.

<sup>16</sup> Cfr. ANGELICI C., *Società benefit*, cit., 27.

agevolativo, seppure di modesta portata applicativa, è il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la trasformazione in società benefit<sup>17</sup>. Così stando le cose, la questione centrale in materia tributaria riguarda il trattamento fiscale delle scelte economiche poste in essere in attuazione degli scopi altruistici<sup>18</sup>. Più precisamente, e già ad un primo approccio, è ovvio che il bilanciamento delle esigenze lucrative con quelle attinenti al perseguimento del beneficio comune potrebbe determinare maggiori costi imputabili – esclusivamente o parzialmente – all'opzione di svolgere l'attività d'impresa in modo sostenibile; con conseguente possibile contestazione in ordine alla loro deducibilità siccome non prettamente finalizzati alla produzione di un utile. Il problema, più in dettaglio, può porsi sia con riferimento alle imposte sui redditi che all'imposta sul valore aggiunto: considerata tuttavia la peculiarità dei termini nei quali la questione si atteggia con riferimento all'IVA, ove il giudizio di inerenza è rivolto alle singole operazioni piuttosto che all'attività nel suo complesso<sup>19</sup>, limiteremo la nostra indagine al primo profilo.

**3.** Viene in considerazione, a tal fine, un tema cruciale della tassazione delle imprese, ossia quello del concetto di inerenza, tradizionalmente oggetto di attenzione in dottrina. Non è possibile, per ragioni di economia della presente indagine, dare conto della ricchezza dei contributi in argomento<sup>20</sup>; piuttosto, in modo strettamente strumentale alla soluzione del problema in esame, sembra opportuno prendere le mosse da alcune recenti pronunce della Cassazione che hanno sottoposto a revisione critica la precedente elaborazione giurisprudenziale sul punto, tenendo in

---

<sup>17</sup> Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit) del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni da L. 17 luglio 2020, n. 77): “Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa”.

<sup>18</sup> In proposito cfr. PROCOPIO M., *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno alle società benefit*, in *Dir. e prat. trib.*, 2017, 1, 81 ss.

<sup>19</sup> Cfr. in tal senso GREGGI M., *Principio di inerenza nel sistema d'imposta sul valore aggiunto: profili nazionali e comunitari*, Pisa, 2012, 16.

<sup>20</sup> Senza pretesa di completezza cfr. NOCERINO O., *Il principio di inerenza nel reddito d'impresa. Dalla teoria generale al diritto positivo*, Padova, 2020; VICINI RONCHETTI A., *La clausola dell'inerenza nel reddito d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Padova, 2016; GIOVANNINI A., *Costo e inerenza in diritto tributario*, in *Rass. trib.*, 2017, 4, 929 ss.; IDEM, *Principi costituzionali e nozione di costo nelle imposte sui redditi*, in *Rass. trib.*, 2011, 612 ss.; VIGNOLI A., *La determinazione differenziale della ricchezza ai fini tributari. Riflessioni sull'inerenza nella tassazione ai fini tributari*, Roma, 2012; ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia*, Padova, 2018; BEGHIN M., *Note critiche a proposito dell'asserita, doppia declinazione della regola dell'inerenza (“inerenza intrinseca” versus “inerenza estrinseca”)*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, II, p. 402; PROCOPIO M., *L'inerenza nel sistema delle imposte dirette*, Milano, 2009; TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991.

considerazione il contributo della dottrina nella progressiva messa a fuoco dell'attuale concetto di inerenza<sup>21</sup>.

La decisione che ha aperto ad un nuovo indirizzo ermeneutico è l'ordinanza n. 450 del 2018, il cui ragionamento può essere sintetizzato in tre punti essenziali.

Il primo concerne il fondamento legislativo della clausola dell'inerenza, fino a quel momento individuato dalla prevalente giurisprudenza nell'art. 75, comma 5, TUIR (art. 109, comma 5, nell'attuale versione del TUIR). In realtà – sottolinea la Corte – quest'ultima disposizione si riferisce al diverso e specifico aspetto dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti, e dunque alla necessaria correlazione tra costi deducibili e ricavi imponibili: essa disciplina dunque, un profilo ulteriore e successivo rispetto all'inerenza, che, anzi, è presupposta (i costi per essere deducibili debbono anche, e necessariamente, essere inerenti) ma non definita dalla norma<sup>22</sup>.

Il secondo riguarda l'abbandono della definizione della nozione dell'inerenza – in precedenza sposata dalla prevalente giurisprudenza della stessa Corte – formulata *«in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente e indirettamente, una utilità all'attività d'impresa»* (in termini, Cass., n. 10914/15). Tale orientamento – argomenta la Corte – *«se, da un lato, correla l'inerenza al rapporto tra costi e attività d'impresa (non riducibile, perciò, ad una relazione necessaria del costo con il reddito o con i ricavi), dall'altro pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l'attività d'impresa secondo un parametro d'utilità, all'interno di una relazione deterministica che sottende rapporti di causalità»*.

Il terzo passaggio – infine – riguarda la distinzione concettuale tra l'inerenza, risolvendosi in un giudizio di tipo qualitativo, e la congruità. L'inerenza – secondo la Corte – deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo. La tesi secondo la quale l'utilità deve essere apprezzata considerando anche la dimensione quantitativa della spesa, per cui un costo potrebbe essere inerente anche solo in parte è dunque errata.

Si tratta di passaggi argomentativi sostanzialmente condivisibili, tant'è che la dottrina non ha mancato di esprimere apprezzamento a tale impianto ricostruttivo<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> L'indirizzo tratteggiato in tali pronunce è stato positivamente valutato da alcuni autori che ne hanno auspicato il mantenimento: cfr. in tal senso FRANSONI G., *Una bella sorpresa: la nouvelle vague della Corte di Cassazione in tema di inerenza*, in *Riv. dir. trib.*, Supplemento online, 19 marzo 2018; BORIA P., *La ricostruzione del principio di inerenza nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Riv. giur. trib.*, 2018, 10, 767 ss.; VICINI RONCHETTI A., *Inerenza nel reddito d'impresa: riflessioni sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, 5, I, 551; PROCOPIO M., *Il principio dell'inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva*, in *Dir. prat. trib.*, 2018, 4, 1667 ss.

<sup>22</sup> Così testualmente l'ordinanza: *«In proposito va precisato che il principio dell'inerenza, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, 5°c., Tuir, che si riferisce invece al diverso principio della indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili»*.

<sup>23</sup> Secondo FRANSONI G., *Una bella sorpresa: la nouvelle vague della Corte di Cassazione in tema di inerenza*, cit., l'ordinanza in commento deve essere salutata con grande favore perché sembra voler decisamente imboccare la strada del superamento complessivo dei consolidati indirizzi del passato ed il *«fatto che l'innovazione sia consapevolmente voluta e apertamente affermata lascia quindi ben sperare sulla possibilità che il nuovo orientamento si radichi e consolidi nel tempo»*.



Segnatamente, quanto al primo punto, molti autori avevano da tempo evidenziato che l'inerenza è regola immanente alla nozione di reddito d'impresa e coerente con l'art. 53 della Costituzione<sup>24</sup>. Le spese sopportate per l'espletamento dell'attività imprenditoriale – sempreché non connotate da disvalore che ne determini una qualifica legislativa in termini di indeducibilità<sup>25</sup> – devono infatti poter essere dedotte al fine di consentire la tassazione della ricchezza netta effettivamente prodotta ed in quanto tale sicura espressione di attitudine alla contribuzione<sup>26</sup>.

In ordine al secondo punto, convincente è il riferimento alla relazione tra costo – o meglio bene o servizio acquistato – e attività d'impresa piuttosto che tra spesa e produzione di ricavi: non tutti i costi sono necessariamente legati all'elemento dell'utilità, ben potendo l'impresa sostenere oneri attinenti alla sua attività ma non in grado di recare ad essa un apporto di natura utilitaristica<sup>27</sup>. In effetti, tale criterio mal si presta ad essere applicato nel caso di un programma imprenditoriale articolato in plurimi atti ognuno dei quali non necessariamente o esclusivamente vocato alla produzione di proventi: da questo punto di vista, dietro la nuova prospettazione non meramente utilitaristica del concetto di inerenza alligna e traspare la consapevolezza della sempre maggiore attenzione delle imprese alla sostenibilità, da perseguire per l'appunto ascrivendo tra gli obiettivi dell'attività lucrativa un modo di svolgimento della medesima – ivi inclusi i relativi oneri – tale da non riversare esternalità negative sulla collettività.

Quanto infine al terzo profilo, ossia la relazione tra inerenza e congruità, ci pare che la messa a fuoco dei due concetti sia chiara a livello teorico, a prescindere dalla coerenza delle applicazioni pratiche che ne sono state tratte. In proposito, una

---

<sup>24</sup> «L'inerenza dei componenti negativi all'attività d'impresa costituisce una delle regole generali di determinazione del reddito di impresa, discendente dal principio di effettività della capacità contributiva»: così Tundo, *Dalla composizione delle contraddizioni il carattere "assoluto" del giudizio di inerenza*, in *Riv. giur. trib.*, 2019, 1, 25 ss.

<sup>25</sup> Cfr. in proposito GIOVANNINI A., *Costo e inerenza in diritto tributario*, cit., 929 ss.

<sup>26</sup> BORIA P., *Il concetto di inerenza e le spese promozionali*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, 413 ha parlato di "norma senza disposizione". Sul punto cfr. LUPI R., *Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all'attività*, in *Rass. trib.*, 2004, 6, 1935 ss.; BEGHIN M., *Prestiti gratuiti ai soci e disciplina fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla società: considerazioni sul concetto di inerenza e sulla regola di deducibilità (pro-rata) degli interessi passivi*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, 153; TINELLI G., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, 5, 437; ZIZZO G., *Inerenza ai ricavi o all'attività? Nuovi spunti su una vecchia questione*, in *Rass. trib.*, 2007, 6, 1789 ss.; DELLA VALLE E., *Ma è proprio vero che gli interessi passivi si deducono a prescindere dall'inerenza*, in *Riv. Giur. Trib.*, 9, 2010, 9, 784 ss.; DEOTTO D., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Corr. Trib.*, 16, 2009, 16, 1289; VIGNOLI A., *La determinazione differenziale della ricchezza ai fini tributari*, cit., 35.

<sup>27</sup> Nello stesso senso Cass., ordinanza 31 maggio 2018, n. 13882, ove si legge: «In quanto funzionalmente riferibili all'attività imprenditoriale, sono in tal senso inerenti, secondo un giudizio che deve essere di natura qualitativa e oggettiva parametrato alle regole di mercato, anche costi attinenti ad atti di impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell'attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati, mentre non sono inerenti - secondo il medesimo giudizio qualitativo e oggettivo di pertinenza del giudice del merito - le operazioni comportanti costi che, siano o meno idonee a recare vantaggio all'attività imprenditoriale, incrementandone ricavi o redditi (secondo un giudizio utilitaristico e quantitativo precedentemente accolto in giurisprudenza - v. da ultimo Cass. n. 10269/2017), si riferiscano a una sfera non coerente o addirittura estranea all'esercizio dell'impresa».

successiva pronuncia della Cassazione<sup>28</sup> – dopo aver richiamato l’ordinanza n. 450 del 2018 – ha di nuovo precisato che «*esula ai fini del giudizio qualitativo di inerenza un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità*»<sup>29</sup>, parametri che non sono espressione dell’inerenza ma «*costituiscono meri indici sintomatici dell’inesistenza di tale requisito, ossia dell’esclusione del costo dall’ambito dell’attività d’impresa*»<sup>30</sup>.

Non si tratta di un orientamento consolidato, giacché mentre alcune decisioni lo hanno confermato altre pronunce sembrano non averlo pienamente recepito<sup>31</sup>; tuttavia esso rappresenta – al netto di qualche passo indietro – una soddisfacente messa a fuoco degli attuali e condivisibili contorni della nozione di inerenza.

Ebbene, muovendo da essa occorre chiedersi se le finalità altruistiche perseguite in ambito benefit, e per quanto ci riguarda i relativi costi, possano ritenersi correlati all’attività di impresa e dunque inerenti.

Per rispondere in modo appropriato giova approfondire i termini nei quali il rapporto tra finalità altruistiche ed interesse dei soci è stato messo a fuoco nella sede sua propria, ossia quella del diritto societario; acquisiti i risultati di questa indagine sarà possibile farne applicazione in via consequenziale alla tematica più strettamente fiscale.

**4. Elemento tipico della società benefit è il dovere, posto in capo agli amministratori, di perseguire una o più finalità di beneficio comune.**

Tali finalità sono definite in modo ampio dal legislatore (cfr. comma 378, lett. a) e b) e comma 376, L. n. 208/2015); come esaminato al paragrafo 1, il beneficio comune può, infatti, consistere sia nella realizzazione di un impatto positivo sia nella riduzione di un impatto negativo, e può riferirsi a una gamma di beneficiari molto estesa. La sua determinazione in concreto, in sede di costituzione della società o di modificazione

<sup>28</sup> Cass., sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904: «“Il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale”, esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità “perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo”». La pronuncia aggiunge altresì che «l’introduzione di un concetto, quale quello di utilità, nel principio di inerenza non appare necessario, posto che evoca un rapporto di causalità diretta tra il costo e il vantaggio per l’impresa (vantaggio che non è detto debba esservi), non trova un riscontro in dati normativi positivi e, comunque, non sempre bene si attaglia ad una varietà di sopravvenienze negative (si pensi alle perdite oppure alla penale per inadempimento contrattuale, la cui utilità è stata valutata in considerazione del rafforzamento del vincolo negoziale: Cass. n. 19702 del 27/09/2011; Cass. n. 16561 del 05/07/2017) sì da determinarne una espansione teorica, dai confini non sempre chiari».

<sup>29</sup> Su questi aspetti cfr. BORIA P., *La sezione tributaria della Cassazione si esprime su inerenza ‘quantitativa’ applicabile nella determinazione del reddito d’impresa: luci ed ombre*, in *Giur. comm.*, 2019, II, 333 ss.

<sup>30</sup> Altra ordinanza della Suprema Corte, la n. 26202/2018 (in *Riv. giur. trib.*, 2019, 22 ss. con nota di TUNDO F., *Dalla composizione delle contraddizioni il carattere “assoluto” del giudizio di inerenza*, in *Riv. giur. Trib.*, 2019, 1, 25 ss.) ha ribadito che l’inerenza non può mai caratterizzarsi quale giudizio quantitativo e dunque quale nesso meramente utilitaristico tra il costo e l’attività dell’impresa.

<sup>31</sup> Tra le pronunce non convergenti cfr. Cass. 6 giugno 2018, n. 14579; Cass. ord. 14 giugno 2019, n. 16010; Cass. ord. 24 maggio 2019, n. 14192; Cass. ord. 31 gennaio 2019, n. 2919; Cass. sent. 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass. sent. 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass. sent. 17 luglio 2018, n. 18904. In dottrina cfr. FERRANTI G., *Cambiamento di rotta della Cassazione sull’inerenza, ma restano gli equivoci*, in *il fisco*, 2018, 10, 907 ss.; ANTONINI P., *La Cassazione sull’inerenza predica bene ma razzola male*, in *Riv. Giur. Trib.*, 2018, 4, 323 ss.

dell'atto costitutivo, è rimessa ai soci, i quali sono chiamati a indicare le finalità a cui la società benefit deve orientare il proprio operato<sup>32</sup>.

Secondo il testo della norma, tali finalità "altruistiche" devono essere "bilanciate" con l'interesse dei soci, nonché con l'interesse di tutti i possibili *stakeholders* dell'impresa (ovvero «*coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto*», comma 377, L. n. 208/2015)<sup>33</sup>. Per quanto l'uso del verbo "bilanciare" possa richiamare l'idea di due interessi confliggenti, si ritiene che il beneficio comune non sia finalità "terza", estranea all'interesse dei soci, ma integri l'interesse stesso della società che è tenuta, in forza della qualifica benefit, a perseguire una pluralità di interessi; pluralità imposta non dall'ordinamento, ma dagli stessi soci in sede di costituzione di società<sup>34</sup>.

Le diverse declinazioni di beneficio comune ammesse dal legislatore, tuttavia, attribuiscono agli amministratori il non semplice compito di considerare interessi eterogenei e potenzialmente confliggenti (si pensi, per tutti, all'interesse della comunità territoriale a chiudere impianti industriali inquinanti e a quello dei lavoratori di tali impianti, che non possano essere ricollocati, a mantenere attivo l'impianto così da poter conservare il proprio posto di lavoro). È evidente che la discrezionalità gestoria risulterà conseguentemente ampliata rispetto alle società non benefit, e ciò tanto più quanto genericamente sia definito il beneficio comune nell'atto costitutivo<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Ciò si deduce sia dal comma 377, L. n. 208/2015 che prevede che le finalità di beneficio comune siano «*indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit*», sia dal comma 379, L. n. 208/2015, secondo cui «*[l]a società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire*».

La genericità della declinazione di beneficio comune – molto diffusa nella prassi, in cui si osserva una tendenza a non specificare le finalità nell'atto costitutivo, limitandosi di contro a riportare letteralmente la formula legislativa – non sembra determinare di per sé l'invalidità dell'atto costitutivo. Certamente, tanto più sarà circoscritto il beneficio comune, tanto più contenuta sarà la discrezionalità degli amministratori. Si vedano, sul punto, DENOZZA F. – STABILINI A., cit., ma anche TOMBARI U., "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, 71. Si vedano, inoltre, BIANCHINI M. -SERTOLI C., *Una ricerca Assonime sulle società benefit*, cit., 211, per una analisi dell'atto costitutivo delle società benefit costituite al 1° giugno 2018.

<sup>33</sup> Profilo distinto e ulteriore, tanto che vi è chi ha parlato di bilanciamento "trino": DENOZZA F., *La società benefit e le preferenze degli investitori*, 45. V. anche GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit*, cit., 806 ss.

<sup>34</sup> Cfr. PORTALE G.B., *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, 5, 597 ss.: «*questo accade perché tali società [le società benefit] devono perseguire e temperare il duplice scopo (lucro soggettivo dei soci e "beneficio comune") per una libera scelta dei soci, i quali, per le ragioni più diverse, cristallizzano nello statuto la loro volontà di perseguire quel duplice scopo: trovando così una adeguata giustificazione l'attribuzione solo ad essi (e non anche agli stakeholders) della legittimazione a revocare i Vorstandsmitglieder o ad agire per la loro responsabilità*».

I soci di società benefit sono quindi legittimati a determinare l'interesse sociale, con una soluzione che valorizza l'autonomia contrattuale (sono i soci, con il contratto di società, a stabilire il beneficio comune), ammettendo una "auto-restrizione" del perseguimento dello scopo lucrativo. È discusso se ciò sia possibile anche per società non benefit: per tutti MONTALENTI P., *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 2/3, 303 ss.; e TOMBARI U., "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria, cit. Si veda, inoltre, CATERINO D., *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, cit., in particolare 797 ss.

<sup>35</sup> Al punto che vi è chi suggerisce, con riferimento alle società benefit, di non parlare tanto di *business judgment rule*, quanto di "benefit judgment rule": STELLA RICHTER JR., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, 2, 953 ss. Affronta il tema anche TOMBARI U., *L'organo amministrativo di S.p.a. tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.*, 2018, 1, 20 ss., sottolineando non solo il problema di quali interessi rilevino, ma altresì in che termini essi rilevino, e come questi

L'ambiguità testuale delle norme in esame pone seri dubbi interpretativi e divide la dottrina con riferimento al significato da attribuire alla nozione di "bilanciamento"; a conclusioni fra loro opposte può, infatti, giungersi enfatizzando distinte previsioni di legge.

Dalla valorizzazione del dettato normativo del comma 376, art. 1, L. n. 208/2015 – nel quale si legge che le finalità di beneficio comune sono esercitate «*oltre allo scopo di dividerne gli utili*»<sup>36</sup> – è stata dedotta una sovraordinazione dello scopo lucrativo rispetto al beneficio comune. Quest'ultimo sarebbe dunque legittimo solo a condizione che esso sia funzionale allo scopo lucrativo. Ad avvalorare tale interpretazione vi è la lettera dell'art. 2247 c.c. che, non essendo stato espressamente derogato dalla L. n. 208/2015, si applicherebbe anche alle società benefit. Lo scopo sociale rimarrebbe dunque inalterato e la modificazione statutaria avrebbe il solo, importante, effetto di rendere obbligatorio per gli amministratori il perseguimento del beneficio comune così come individuato dai soci purché, e nei limiti in cui, ciò sia coerente con una strategia lucrativa, quantomeno di lungo periodo<sup>37</sup>.

Diversamente vi è chi valorizza i commi 377 e 380, art. 1, L. n. 208/2015 e il concetto di "bilanciamento" ivi richiamato, considerando il perseguimento del beneficio comune come pariordinato rispetto allo scopo lucrativo o mutualistico. Tale orientamento sembra maggiormente coerente con un'interpretazione sistematica della legge introduttiva della società benefit, che nasce espressamente al fine di «*promuovere la costituzione e favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità*»<sup>38</sup>. Anche prima dell'introduzione della disciplina della società benefit, inoltre, parte della dottrina già ammetteva la possibilità di includere nello statuto degli elementi ideali senza con ciò contraddire la natura lucrativa della società<sup>39</sup>. Al contempo, già si riconosceva agli amministratori il potere di porre in essere atti "altruistici", purché in via strumentale rispetto al lucro (oggettivo) nel lungo periodo, grazie, ad esempio, al miglioramento della reputazione della società nel

---

si rapportino tra loro. Il bilanciamento di una pluralità di interessi, anche eterogenei tra loro, non è tuttavia tema del tutto estraneo al diritto societario, soprattutto in ordinamenti giuridici quali quello tedesco: sul punto si veda, per tutti, PORTALE G.B., *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, cit.

<sup>36</sup> Tale espressione ricomprende non solo lo scopo lucrativo, ma anche lo scopo mutualistico. Ciò sia in ragione della possibilità per una società cooperativa di costituirsi come società benefit (comma 377, dalla L. n. 208/2015), sia perché la formulazione normativa del comma 376, L. n. 208/2015, riprende quella dell'art. 2247 c.c. che ormai pacificamente ricomprende anche lo scopo mutualistico. Le alternative interpretative del comma 376, che tuttavia non sembrano del tutto convincenti a parere di chi scrive, sarebbero, invero, quella volta a leggere una identità tra beneficio comune e scopo mutualistico, oppure che il riferimento al titolo VI, del Libro V del codice civile non sia altro che una svista del legislatore della riforma, non potendosi immaginare la costituzione di società cooperativa in società benefit: è «*asistematico il richiamo alle società cooperative. Queste, infatti, non possono essere collocate all'interno della categoria delle società lucrative di cui all'art. 2247 c.c. e, dunque, non rientrano nella definizione generale di società benefit fornita dal legislatore all'art. 1, comma 376, della legge di stabilità 2016, in quanto caratterizzate da un diverso scopo, quello mutualistico (artt. 2511 e 2515 c.c.)*», così VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1134.

<sup>37</sup> Così PALMIERI M., *L'interesse sociale*, cit., ma anche MOSCO G.D., *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, cit.; e STANZIONE D., *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, cit.

<sup>38</sup> Relazione al disegno di legge n. 1882, comunicato il 17 aprile 2015, 2.

<sup>39</sup> STELLA RICHTER M. JR., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO G.E. - PORTALE G.B., vol. 1, Torino, 2004, 165 ss., in particolare 242 ss.

mercato<sup>40</sup>. Ciò detto, la legge introduttiva della società benefit assume carattere innovativo e non superfluo solo se a tali società si permette di “fare” qualcosa di ulteriore rispetto alle società ordinarie, ossia se con essa i soci possono imporre agli amministratori il dovere di (e dunque ancor prima, possono legittimare gli stessi a) “contenere” il lucro, destinando parte dei ricavi alle attività dirette al perseguimento del beneficio comune, laddove ciò sia funzionale al beneficio comune stesso così come determinato dai soci<sup>41</sup>.

Anche per questa seconda interpretazione della disciplina, gli amministratori di società benefit sarebbero dunque obbligati a porre in essere solo (e tutti) gli atti necessari e inerenti al perseguimento dell’oggetto sociale, che ricomprende anche il perseguimento del beneficio comune<sup>42</sup>.

L’adesione a un approccio interpretativo piuttosto che a un altro non è questione meramente teorica, ma può avere importanti risvolti a livello pratico. Se è vero che, in molti casi, il perseguimento del beneficio comune può generare anche dei vantaggi economici, permettendo di intercettare quella porzione di mercato di consumatori e investitori (nonché di potenziali partner commerciali) sempre più interessati alla sostenibilità (intesa come sostenibilità ambientale e sociale), vi sono, di contro, casi in cui i risultati sul piano delle finalità di beneficio comune non riescono a raggiungere adeguatamente il mercato e a incidere positivamente sui ricavi, nemmeno nel lungo periodo. In questi casi, l’adesione all’uno o all’altro approccio può legittimare o precludere determinate condotte degli amministratori.

Si pensi, ad esempio, alla società benefit che preveda come beneficio comune la riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente naturale e il contenimento delle emissioni di anidride carbonica: secondo il primo approccio interpretativo, che legittima il beneficio comune solo quando funzionale al lucro (quantomeno) nel lungo periodo, la decisione di riconvertire tutti gli impianti industriali, così da renderli più

---

<sup>40</sup> Così, per tutti, PORTALE G.B., *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, cit.; e TOMBARI U., *L’organo amministrativo di S.p.a. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”*, cit.. Così anche MONTALENTI P., *L’interesse sociale: una sintesi*, cit., secondo cui l’interesse sociale delle società (non benefit) «*deve configurarsi come interesse alla valorizzazione dell’investimento in una prospettiva di lungo termine, nozione certamente elastica ma economicamente determinabile*», 304.

<sup>41</sup> La questione non è priva di criticità ogni qual volta vi sono soci che non hanno concorso alla decisione di modificazione dell’oggetto sociale per la “trasformazione” in società benefit: come è stato correttamente rilevato, delicatissima è la posizione dei soci di minoranza (su cui, per prima, CORSO S., *Le società benefit nell’ordinamento italiano*, cit.). Problematica è altresì la maggiore discrezionalità gestoria dell’amministratore di società benefit, che rende ancor più difficile l’attivazione in concreto delle tutele attribuite ai soci di minoranza dal codice civile (ad esempio, l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una minoranza qualificata di soci, ex art. 2393-bis c.c., o da ciascun socio per le s.r.l. ex art. 2476 c.c.; e la denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c. o al tribunale ex art. 2409 c.c.). Il problema non si pone, invece, per le società di persone che non abbiano derogato alla regola dell’unanimità per la modificazione del contratto sociale (ex art. 2252 c.c.).

<sup>42</sup> Affine, ma distinto, tema è quello riguardante l’impatto che la legge introduttiva della società benefit eserciterebbe sulle società “non benefit” che vogliano perseguire interessi terzi, o persino introdurre istanze “altruistiche” o di sostenibilità nello statuto. Il punto è se ciò possa ancora oggi verificarsi alla luce della previsione di cui al comma 379, L. n. 208/2015, secondo cui «*le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto (...)*». Il tema esula dall’ambito di questa indagine e ci si limita dunque a rinviare alle considerazioni sul punto di STELLA RICHTER M. JR., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation*, cit., in particolare 958-963.

efficienti in termini di emissioni inquinanti, sarà legittima solo se in grado di migliorare la reputazione della società nel mercato e purché a ciò consegua una aspettativa di incremento dei profitti tali da compensare i costi sostenuti. Diversamente, per la seconda linea interpretativa sopra esposta, tale decisione gestoria sarà legittima anche laddove ciò non determini un incremento dei profitti, e quindi anche in una prospettiva di “contenimento” del lucro: in quest’ottica, parte dei ricavi saranno legittimamente sottratti ai soci (per loro stessa volontà, manifestata *ex ante* in sede di costituzione di società benefit o di modificazione dell’atto costitutivo) per essere destinati a vantaggio della società civile, nel rispetto dello specifico beneficio comune come declinato nello statuto. Ciò con l’unico limite di non intaccare la solvibilità della società: agli amministratori di società benefit si applicano pur sempre le regole di diritto comune e dunque sono anch’essi tenuti a predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili «*adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale*» (art. 2086 c.c.)<sup>43</sup> e a rispettare le regole in materia di conservazione del capitale; l’attività esercitata da una società benefit, inoltre, è pur sempre attività di impresa e, come tale, esercitata secondo economicità (*ex art.* 2082 c.c.).

Qualunque sia l’approccio interpretativo prescelto con riferimento al concetto di bilanciamento, tuttavia, si ritiene che il beneficio comune debba essere perseguito nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ciò si deduce dall’espressione «*nell’esercizio di una attività economica*», di cui ai commi 376 e 378, L. n. 208/2015. In particolare, il comma 376 definisce le benefit come quelle società «*che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (...)*»; e il comma 378, alla lettera a), qualifica il beneficio comune come «*il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi (...)*». Sembra, dunque, ragionevole ritenere che il beneficio comune debba essere realizzato nell’esercizio dell’attività economica, mentre non integrerebbe i requisiti imposti dalla legge la società che affidasse il perseguimento dello stesso ad attività distinta da quella di impresa<sup>44</sup>. Questa interpretazione pare quella maggiormente coerente sia con la lettera della norma, sia con un’interpretazione sistematica della disciplina, alla luce della possibilità di compiere atti a titolo gratuito<sup>45</sup> riconosciuta alle società “ordinarie” già prima del 2016. Ad ogni modo, nell’ipotesi in cui il beneficio comune sia perseguito

<sup>43</sup> Norma così riformata dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, in vigore dal 16 marzo 2019.

<sup>44</sup> Cfr. sul punto, BARTOLACELLI A., *Le società benefit*, cit., p. 261; LENZI D., *Società benefit. La bussola*, in *Il societario.it*, 2019; e LUPOI A., *L’attività delle società benefit*, cit., 831. Diversamente, ammette che il beneficio comune sia realizzato in modo indiretto tramite “mera” erogazione ad enti che si occupino di generare il beneficio comune: GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit*, cit., 820.

<sup>45</sup> Sul tema ci si limita a richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione, 21 settembre 2015, n. 18449, in *Giur. It.*, 2016, 1151 ss., che con riferimento alla capacità delle società di perfezionare un contratto di donazione, afferma come né lo scopo di lucro né l’oggetto sociale costituiscono un limite alla capacità giuridica delle società, che resta generale, ma essi sono al più un limite ai poteri di gestione e di rappresentanza degli organi sociali. Sul tema, proprio con riferimento specifico alle società benefit, si veda inoltre LUPOI A., *L’attività delle società benefit*, cit., 832.

esclusivamente con atti estranei all'attività d'impresa, ciò potrebbe essere sanzionato, come sopra esaminato, solo sul piano della tutela dei consumatori o della concorrenza, laddove tali condotte integrino una violazione del codice di consumo, della disciplina in materia di pubblicità ingannevole, o delle norme in materia di concorrenza sleale. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte e in ragione degli obiettivi di questa indagine, possono essere individuati alcuni punti fermi:

- 1) le società benefit possono esercitare qualsiasi attività economica e il loro operato non è limitato – diversamente dalle imprese sociali<sup>46</sup> – soltanto ad alcuni settori dell'economia individuati dal legislatore in ragione della loro “meritevolezza”;
- 2) la società permane società lucrativa (o mutualistica): anche secondo la teoria della pariordinazione, infatti, la società benefit è amministrata al fine di generare utili, che ben possono anche essere distribuiti ai soci sotto forma di dividendi; il lucro è al più “contenuto”, non massimizzato, nel caso in cui ciò sia necessario al perseguimento del beneficio comune secondo i limiti e le interpretazioni sopra esposti;
- 3) il beneficio comune è realizzato nell'esercizio dell'attività economica;
- 4) la realizzazione del beneficio comune si esplica nella complessiva programmazione dell'attività d'impresa.

**5.** Dal punto di vista fiscale, non v'è dubbio che il perseguimento dello scopo altruistico prescelto dai soci possa (anche se non necessariamente debba) condurre ad una compressione dell'utile; ed altresì che detta compressione possa essere specificamente dovuta non alla diminuzione di ricavi quanto piuttosto al sostenimento di (maggiori) oneri correlati al perseguimento del beneficio comune.

Per capire se siffatti oneri integrino il requisito di inerenza come scolpito dal diritto vivente giova approfondirne la questione proprio muovendo dalle diverse tesi prospettate in dottrina in ordine al bilanciamento tra lucro e beneficio comune, delle quali si è dato conto.

Se si abbraccia l'orientamento secondo il quale il dato positivo impone una sovraordinazione dello scopo lucrativo rispetto al beneficio comune, quest'ultimo risulterà di fatto legittimamente perseguibile solo a condizione di essere coerente, nel lungo periodo, con il programma lucrativo. A guisa di corollario, le spese attinenti al fine altruistico “sottoordinato”, nel rispetto di tale gerarchia, dovranno necessariamente rivestire gli stessi connotati di compatibilità ed equilibrio con la strategia imprenditoriale: così, ad esempio, le maggiori spese imputabili allo svolgimento di un'attività imprenditoriale senza alcuna esternalità negativa sull'ambiente risulteranno allineati al *business purpose* solo se potenzialmente idonee ad intercettare la crescente fetta di consumatori sensibili alla sostenibilità ambientale; o comunque se contenute in una misura tale da non rendere antieconomico il processo produttivo a impatto zero.

---

<sup>46</sup> Così gli artt. 1 e 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

In altre parole, i costi della società benefit così concepita, pur essendo attinenti allo scopo altruistico, saranno tendenzialmente in grado di migliorare la reputazione della società e la sua percezione nel mercato, con conseguente aspettativa anche non immediata di incremento dei profitti. Costi siffatti, atteggiandosi come potenziale causa efficiente della produzione di ricavi, non sollevano dubbi anche alla stregua della precedente e più angusta ricostruzione utilitaristica della nozione giurisprudenziale di inerenza.

Più delicato il discorso se ci si muove nell'ottica di una sostanziale pariordinazione tra scopo lucrativo e beneficio comune, che sopra si è connotata come la tesi che pare più coerente con le finalità della legge.

Per questo secondo orientamento la decisione gestoria in punto di spese attinenti al beneficio comune potrà essere assunta anche nella consapevolezza che ciò non determini un incremento dei ricavi, e che dunque parte dei profitti potranno essere legittimamente sottratti ai soci (per loro stessa volontà, manifestata *ex ante* in sede di costituzione di società benefit) per destinarli a vantaggio della società civile, nel rispetto dello specifico beneficio comune come declinato nello statuto.

Sul piano fiscale ci potremo dunque trovare di fronte a spese affrontate per il perseguimento di finalità di beneficio comune che non riescono a raggiungere adeguatamente il mercato e perciò ad incidere positivamente sui ricavi, neanche nel lungo periodo. Si tratta, invero, di una eventualità che considerata la crescente sensibilità del consumatore verso prodotti frutto di attività produttive orientate alla riduzione delle esternalità negative appare piuttosto remota.

Ad ogni buon conto, il *new deal* della giurisprudenza in materia di "inerenza", del quale si è detto sopra, offre plausibili argomentazioni per qualificare come inerenti anche quelle spese sostenute dall'impresa per il perseguimento del beneficio comune senza che da esse possano derivare, neanche in chiave prospettica, ricavi: la presenza di un nesso di causalità con la produzione di futuri redditi non costituisce più infatti elemento *sine qua non* per la qualificazione del costo come inerente.

Potrebbe tuttavia sorgere il dubbio che costi così connotati non siano riconducibili al programma imprenditoriale, e possano dunque essere reputati ultronei rispetto ad esso, risolvendosi perciò in una forma di consumo della ricchezza prodotta dall'impresa.

A noi pare che tale possibile contestazione di estraneità al perimetro imprenditoriale sia – ad un più attento esame – senz'altro da escludere.

Occorre al riguardo rammentare che anche nell'ottica di coloro che concepiscono la convivenza tra scopo lucrativo e beneficio comune in termini di pariordinazione, restano associati, proprio nell'ottica di garantirne il bilanciamento, due punti fermi.

Il primo è che secondo quanto emerge dall'art. 1, commi da 376 a 378 L. n. 208/2015, il beneficio comune consiste nel «*perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi*» o nella «*riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376*». Vuol dire, di conseguenza, che la finalità altruistica deve essere introitata nel modo di svolgimento di quella imprenditoriale e che perciò non rispetterebbe tale requisito la società che



affidasse il perseguimento del beneficio comune ad un'attività distinta da quella di impresa.

Il secondo è che la società benefit permane società lucrativa o mutualistica anche secondo la teoria della pariordinazione: essa è pertanto funzionale a generare utili - tutt'al più contenuti o non massimizzati - onde perseguire il beneficio comune, fermo restando il dovere degli amministratori di agire in una cornice di economicità dell'attività d'impresa (*ex art. 2082 c.c.*).

Da questi due punti fermi, che in quanto tali devono improntare le scelte degli amministratori nel perseguimento del beneficio comune, emergono puntuali corollari con riferimento alle relative spese afferenti le finalità altruistiche.

Più precisamente, se lo scopo altruistico è da perseguire nello svolgimento dell'attività economica, esso dovrà necessariamente essere introitato nel modo di svolgimento della medesima attività, e non con atti da essa separati, come ad esempio l'erogazione di denaro a favore di enti che perseguono scopi conformi al beneficio comune prescelto dai soci della benefit.

Non solo. Insieme al dato qualitativo, l'onere dovrà essere compatibile anche in termini quantitativi con la prospettiva del conseguimento di un utile dall'attività imprenditoriale, al fine di mantenere il corretto bilanciamento con lo scopo tipico della categoria – lucrativa o mutualistica – alla quale la società continua ad appartenere.

Ecco allora che la spesa concepita e sostenuta nel rispetto di questi due assunti si inserisce necessariamente e *tout court* nel perseguimento del programma imprenditoriale o mutualistico della società benefit ed è perciò da qualificare come qualitativamente inerente, non rilevando se del caso la mancanza di un nesso utilitaristico con la produzione di ricavi.

In conclusione, sempre che la società sia condotta nel rispetto di quei limiti generalmente condivisi dalle diverse visioni prospettate in dottrina circa il rapporto (servente o pariordinato) tra beneficio comune e finalità lucrativa, le spese affrontate per la soddisfazione dello scopo altruistico risulteranno tendenzialmente inerenti.

Fin qui ci siamo mossi per categorie generali, pervenendo su tali basi ad escludere tendenzialmente la possibilità che la società benefit opti per il perseguimento dello scopo altruistico tramite l'erogazione di fondi a soggetti terzi.

Resta tuttavia da chiedersi se ove ciò avvenga si possa configurare un costo inerente e deducibile in capo alla benefit. Ebbene, sembra a noi che in un caso siffatto è forte il rischio che l'erogazione, in quanto risolvendosi in una modalità di perseguimento dello scopo altruistico non nell'ambito dell'attività economica, ma semplicemente con mezzi provenienti da quest'ultima, non sia ritenuta riconducibile in senso stretto al programma imprenditoriale, e sia da trattare piuttosto dal punto di vista fiscale alla stregua di una qualsiasi erogazione liberale in favore di terzi, deducibile se e nei limiti contemplati da norme ad hoc in ragione della natura e degli scopi dei soggetti destinatari.

**6.** L'introduzione della tipologia benefit intercetta la crescente sensibilità delle imprese verso lo svolgimento dell'attività in modo sostenibile e la correlata

aspirazione a dare uno spessore giuridico a tale vocazione. La scelta dello scopo altruistico e la sua formalizzazione nello statuto cristallizzano l'orientamento dell'impresa verso questa direttiva e di conseguenza determinano la necessità di bilanciare le istanze lucrative con la realizzazione del beneficio comune prescelto dai soci.

Il modo di intendere i termini di questa dialettica e di conseguenza la nozione stessa di bilanciamento è il perno attorno al quale ruota la soluzione delle diverse problematiche che possono presentarsi nella gestione delle società benefit, sia sul terreno della disciplina societaria che su quello fiscale.

Sul primo versante, l'ambiguità del dettato normativo non permette di giungere a interpretazioni univoche circa il rapporto tra il beneficio comune e lo scopo lucrativo o mutualistico: se essi debbano considerarsi come interessi pariorientati o se invece il primo debba essere perseguito in modo strumentale ai secondi. Tuttavia, l'attività esercitata dalla società benefit, così come determinata dai soci nell'oggetto sociale, permane attività d'impresa – ed in quanto tale deve essere orientata a parametri di economicità. Nei limiti sopra esposti, all'attività economica deve inoltre ricondursi il perseguimento del beneficio comune, indipendentemente dall'interpretazione di bilanciamento ritenuta preferibile.

Quanto invece al versante fiscale, decisiva è l'acquisizione che l'implementazione delle finalità altruistiche debba essere realizzata in seno all'attività lucrativa e nel rispetto di essa. Ne deriva che i costi sopportati per trasformare in senso sostenibile l'attività di impresa integrano a pieno titolo la nozione di inerenza qualitativa; nozione che – superata la ricostruzione in termini prettamente utilitaristici – appare come la proiezione in campo fiscale dell'anelito di progressiva inclusione della *Corporate Social Responsibility* nel novero dei valori fondanti della moderna impresa.

D'altra parte, la permanenza delle società benefit nel modello di partenza (lucrativo o mutualistico), contribuisce a spiegare la scelta di non riconoscere loro agevolazioni dal punto di vista dell'imposizione reddituale, né sotto forma di aliquote ridotte né tramite crediti d'imposta.

E' vero infatti che il perseguimento di finalità altruistiche integra un comportamento meritevole per le esternalità positive che è in grado di riversare sulla collettività; tuttavia la constatazione che tale obiettivo debba essere realizzato in seno all'attività lucrativa e nel rispetto di essa fa sì che tale condotta virtuosa non necessariamente comprima l'utile o addirittura, se aggancia il mercato, lo aumenti, con conseguente difficoltà a riconoscere il trattamento agevolato e comunque individuarne il parametro di determinazione.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

ANGELICI C., *Società benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di DE DONNO B. - VENTURA L., Bari, 2018, 19

- ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare 20 giugno 2016, n. 19
- BARTOLACELLI A., *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Non profit*, 2017, 2, 253
- BIANCHINI M. - SERTOLI C., *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 1, 201
- BUTTURINI P., *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2020, 3, I, 572
- CALAGNA F., *La nuova disciplina della "Società Benefit": profili normativi e incertezze applicative*, in *Rivista Diritto Societario*, 2016, 3, 709
- CATERINO D., *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, 4, I, 787
- CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, 5, 995
- DENOZZA F., *La società benefit e le preferenze degli investitori*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di DE DONNO B. – VENTURA L., Bari, 2018, 33
- DENOZZA F. – STABILINI A., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, 2
- GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un'analisi economica e comparata*, in *Contr. impr.*, 2018, 2, 806
- GUIDA P., *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Rivista del notariato*, 2018, 2, 501
- LENZI D., *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, 6, I, 894
- LENZI D., *Società benefit. La bussola*, in *Il societario.it*, 2019
- LUPOI A., *L'attività delle società benefit*, in *Rivista del notariato*, 2016, 811
- MONTALENTI P., *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 2/3, 303
- MOSCO G.D., *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 1, 81
- PALMIERI M., *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca impresa società*, 2017, 2, 201
- PORTALE G.B., *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, 5, 597
- PRATAVIERA S., *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 4, 919
- PROCOPIO M., *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno alle società benefit*, in *Dir. e prat. trib.*, 2017, 1, 81
- STANZIONE D., *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 2018, 3, I, 487
- STELLA RICHTER M. JR., *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 2, II, 271
- STELLA RICHTER M. JR., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, 2, 953

TOMBARI U., *“Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria*, Milano, 2019

TOMBARI U., *L’organo amministrativo di S.p.a. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”*, in *Riv. soc.*, 2018, 1, 20

VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, in *Contr. e impr.*, 2016, 4/5, 1134